

COMUNE DI BACENO

PROVINCIA del VERBANO CUSIO OSSOLA

Allegato alla delibera C.C. n. 78 del 09/12/1999

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

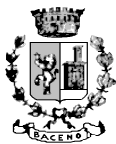
OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, anche tributarie, nel rispetto dei principi contenuti nella legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni, nel D.Lgs 77/95 e successive modificazioni ed integrazioni ed in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D.Lgs 446/97.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali; individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità, per quanto non disciplinato da quest'ultimo.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi di equità, efficacia efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare.

ART. 2

LIMITI ALLA POTESTÀ REGOLAMENTARE

1. Con riferimento alle entrate tributarie il regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.



COMUNE DI BACENO

PROVINCIA del VERBANO CUSIO OSSOLA

Allegato alla delibera C.C. n. 78 del 09/12/1999

TITOLO II ENTRATE COMUNALI

ART. 3

INDIVIDUAZIONE DELLE ENTRATE

1. Costituiscono entrate comunali disciplinate in via generale dal presente regolamento i tributi comunali, le entrate patrimoniali ivi compresi canoni, proventi e relativi accessori di spettanza dei comuni, le entrate provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e le altre entrate con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. L'istituzione del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche comporta automaticamente l'esclusione della applicazione dell'imposta sulla pubblicità e della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche.

ART. 4

REGOLAMENTI PER TIPOLOGIE DI ENTRATE

1. Le singole entrate vengono disciplinate con appositi regolamenti. Tali regolamenti sono approvati dal Consiglio Comunale non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.
2. I regolamenti esprimono efficacia a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di approvazione.
3. Il presente regolamento ed i regolamenti che disciplinano singole entrate tributarie debbono essere comunicati al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dall'approvazione, unitamente alla delibera, e resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

ART. 5

TARIFFE E PREZZI

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, la determinazione delle tariffe, aliquote percentuali o compartecipazioni e le relative modifiche.
2. In sede di istituzione o modifica dell'ordinamento dei tributi o della disciplina delle tariffe, il Consiglio stabilisce altresì le tariffe, aliquote percentuali o compartecipazioni.
3. La delibera o le delibere di cui ai commi precedenti sono di norma adottate contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario.
4. Le aliquote percentuali, le tariffe, i prezzi potranno essere altresì modificati durante l'esercizio finanziario, al fine di garantire gli equilibri generali di bilancio o per fronteggiare maggiori oneri dei servizi erogati, ed anche per garantire la copertura minima prevista dalla legge per i servizi

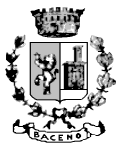


COMUNE DI BACENO

PROVINCIA del VERBANO CUSIO OSSOLA

Allegato alla delibera C.C. n. 78 del 09/12/1999

stessi.



COMUNE DI BACENO

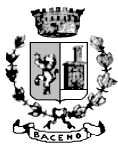
PROVINCIA del VERBANO CUSIO OSSOLA

Allegato alla delibera C.C. n. 78 del 09/12/1999

ART. 6

FORMA DI GESTIONE DELLE ENTRATE

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per due o più categorie di entrate per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446:
 - a) gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali, ai sensi degli artt. 24, 25, 26 e 28 della legge 08.06.1990, n. 142;
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 22, comma 3°, lettera c), della legge 08.06.1990, n. 142;
 - c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata, a prevalente capitale pubblico locale, di cui all'art. 22, comma 3°, lettera e) della legge 08.06.1990, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, il cui socio privato sia scelto tra i soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446;affidamento in concessione mediante procedura di gara ai concessionari di cui al DPR 28.10.1988, n. 43, o ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs 15.12.1997, n. 446.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizioni di eguaglianza,
3. Le valutazioni per la scelta della forma di gestione indicate nel precedente comma 2° dovranno tenere conto dell'apposita documentata relazione del Responsabile del Settore Entrate, contenente il dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia di entrata, con configurazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi e con previsione dei possibili margini riservati al gestore nel caso di affidamento a terzi. Debbono, altresì, essere stabilite opportune forme di controllo circa il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla gestione prescelta.
4. L'affidamento della gestione a terzi, che non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente, può essere rinnovato ai sensi e per gli effetti dell'art. 44, comma 1°, della legge 24.12.1994, n. 724.
5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende nonché delle società miste costituite o partecipate.



COMUNE DI BACENO

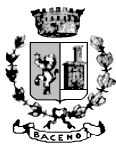
PROVINCIA del VERBANO CUSIO OSSOLA

Allegato alla delibera C.C. n. 78 del 09/12/1999

ART. 7

AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Il Consiglio Comunale provvede a disciplinare le ipotesi di agevolazioni, riduzioni ed esenzioni in sede di approvazione dei regolamenti riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle ipotesi da applicare in base a previsioni tassative di leggi vigenti.
2. Eventuali agevolazioni, riduzioni o esenzioni, stabilite successivamente all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, da leggi dello stato o regionali, che non necessitano di essere disciplinate mediante norma di regolamento, si applicano pur in assenza di specifica previsione regolamentare.



COMUNE DI BACENO

PROVINCIA del VERBANO CUSIO OSSOLA

Allegato alla delibera C.C. n. 78 del 09/12/1999

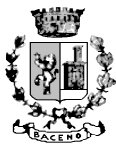
TITOLO III GESTIONE DELLE ENTRATE

ART. 8 TITOLARI DELLE ENTRATE

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'ente i funzionari responsabili del servizio ai quali risultano affidate, con provvedimento formale, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria di controllo e verifica e l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.
3. Per tutte le entrate per le quali lo specifico regolamento di disciplina prevede la riscossione coattiva con la procedura di cui al DPR 602/73 modificato con DPR 43/88, i singoli servizi interessati predispongono le minute dei ruoli, corredate dalla documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
4. Il Responsabile del Servizio Finanziario inoltra tale documentazione al Consorzio Nazionale dei Concessionari, per la compilazione dei ruoli.

ART. 9 AMBITO DI VERIFICA E CONTROLLO

1. I responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge n. 241/90 con esclusione delle norme di cui agli artt. da 7 a 13.
3. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, deve invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo o sanzionatorio.
4. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante ausilio di soggetti esterni all'ente ovvero nelle forme associate previste negli artt. 242526 e 28 della legge 142/90, secondo le indicazioni dettate nel piano esecutivo di gestione, in conformità a quanto previsto nell'art. 52, c. 5, lett. b) del D.Lgs 446/97.
5. I controlli vengono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale, con delibera nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da



COMUNE DI BACENO

PROVINCIA del VERBANO CUSIO OSSOLA

Allegato alla delibera C.C. n. 78 del 09/12/1999

raggiungere in relazione all'attività in argomento.

ART. 10 POTERI ISPETTIVI

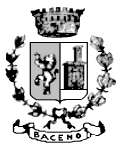
1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente il Comune si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento delle attività di rilevazione è di competenza del responsabile della singola entrata pur quando venga impiegato personale dipendente da uffici o servizi diversi da quello cui è preposto il responsabile.

ART. 11 ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO, LIQUIDAZIONE E SANZIONATORIA

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'ente non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
2. Qualora si tratti di obbligazione tributaria, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie in mancanza di previsioni specifiche di legge si applica il comma precedente.
3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata, tramite i messi notificatori o, mediante notifica da parte del Funzionario Responsabile del Servizio o, in caso di sua assenza od impedimento, da chi legalmente lo sostituisce, tramite notifica diretta all'interessato o mediante raccomandata a.r..

ART. 12 SANZIONI

1. Le sanzioni relative a entrate tributarie sono graduate secondo indirizzi generali fissati con deliberazione della Giunta sulla base dei limiti minimi e massimi previsti nelle leggi e nei regolamenti che disciplinano le singole entrate, e sono irrogate dal funzionario responsabile di cui al precedente art. 7.
2. Quando gli errori relativi ai presupposti di applicazione di un'entrata tributaria risultano commessi dal contribuente per effetto di precedenti errori di verifica compiuta autonomamente dall'amministrazione, il funzionario non procede alla irrogazione delle sanzioni accessorie ma esclusivamente all'accertamento del maggior tributo dovuto.



COMUNE DI BACENO

PROVINCIA del VERBANO CUSIO OSSOLA

Allegato alla delibera C.C. n. 78 del 09/12/1999

TITOLO IV ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE

ART. 13 RISCOSSIONE

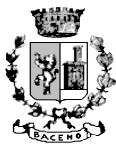
1. La riscossione delle entrate avviene con le modalità fissate dal regolamento di contabilità. È comunque consentito l'utilizzo di assegni circolari, carte Pagobancomat ed altre forme di pagamento equivalenti. La Giunta Comunale definisce per tali operazioni i dettagli esecutivi, al fine di semplificare gli adempimenti connessi.
2. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene, ordinariamente, attraverso la procedura prevista con DPR 602/73, modificato con DPR 43/88 od in alternativa con le modalità previste nel R.D. 14 aprile 1910 n. 639.
3. Resta impregiudicata, per le entrate patrimoniali, la possibilità di recuperare il credito mediante ricorso al giudice ordinario, purché il funzionario dia idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.
4. L'ente mantiene comunque la facoltà di valutare la tipologia di riscossione coattiva che dovrà essere attivata.

ART. 14 RATEIZZAZIONI

1. In caso di comprovate e gravi difficoltà al pagamento di somme spettanti all'Ente da parte di debitori che documentino lo stato di necessità, la Giunta Comunale potrà disporre la rateizzazione del dovuto con la corresponsione degli interessi calcolati al saggio legale e previa presentazione di idonea garanzia pari all'ammontare del debito e dei relativi interessi.

ART. 15 FORMAZIONE DEI RUOLI

1. I ruoli predisposti nelle forme stabilite dalla legge e dal presente regolamento, debbono essere visti per l'esecutività dal funzionario responsabile della specifica entrata e restituiti al Servizio Finanziario per il seguito di competenza.



COMUNE DI BACENO

PROVINCIA del VERBANO CUSIO OSSOLA

Allegato alla delibera C.C. n. 78 del 09/12/1999

TITOLO V

ATTIVITA' CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATIVI

ART. 16

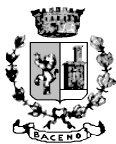
TUTELA GIUDIZIARIA

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, per singola entrata o per più entrate.

ART. 17

AUTOTUTELA

1. L'amministrazione, nella persona del responsabile del servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata, può annullare totalmente o parzialmente il provvedimento ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. In pendenza di giudizio l'annullamento di un provvedimento deve essere preceduto dall'analisi dei seguenti fattori:
 - a) grado di probabilità di soccombenza dell'amministrazione;
 - b) valore della lite;
 - c) costo della difesa;
 - d) costo della soccombenza;
 - e) costo derivante da inutili carichi di lavoro.
3. Qualora da tale analisi emerga l'inutilità di coltivare una lite il funzionario, dimostrata la sussistenza dell'interesse pubblico ad attivarsi in sede di autotutela, può annullare il provvedimento.
4. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto e in particolare nelle ipotesi di:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione dell'imposta;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolativi.



COMUNE DI BACENO

PROVINCIA del VERBANO CUSIO OSSOLA

Allegato alla delibera C.C. n. 78 del 09/12/1999

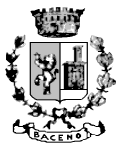
TITOLO VI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART. 18 PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune di Baceno, nell'esercizio della propria potestà regolamentare in materia di disciplina delle proprie entrate anche tributarie, introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto di accertamento con adesione sulla base dei criteri stabiliti dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento, anche attraverso la riduzione di adempimenti per i contribuenti, instaurando con i medesimi una sempre più fattiva collaborazione, anche al fine di ridurre un lungo e particolarmente difficile contenzioso per tutte le parti in causa.

ART. 19 AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ISTITUTO DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione del l'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.



COMUNE DI BACENO

PROVINCIA del VERBANO CUSIO OSSOLA

Allegato alla delibera C.C. n. 78 del 09/12/1999

ART. 20 COMPETENZA

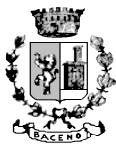
1. Competente alla definizione è il responsabile dell'ufficio dell'Amministrazione preposto alla funzione di accertamento.

ART. 21 AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento è attivato, di norma, dall'ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione.
 - b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

ART. 22 PROCEDIMENTO DI INIZIATIVA DELL'UFFICIO

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso stesso, invia al contribuente un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.



COMUNE DI BACENO

PROVINCIA del VERBANO CUSIO OSSOLA

Allegato alla delibera C.C. n. 78 del 09/12/1999

ART. 23

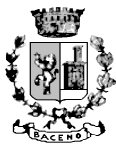
PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 21, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.
2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo massimo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.
5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione e la cessazione della sospensione dei termini di cui al comma 3 del presente articolo.
6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento. Il verbale con esito negativo del concordato è sottoscritto dalle parti, od in caso di rifiuto è notificato al contribuente e da tale data cessa la sospensione dei termini di cui al comma 3 del presente articolo.

ART. 24

ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.



COMUNE DI BACENO

PROVINCIA del VERBANO CUSIO OSSOLA

Allegato alla delibera C.C. n. 78 del 09/12/1999

ART. 25

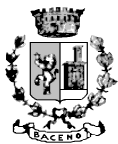
PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Relativamente alla Tassa/Tariffa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data di adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile a 12 rate se le somme dovute superano i cento milioni. La prima rata dovrà in ogni caso essere versata entro venti giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione.
5. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta e sulle somme dovute per tributo rateizzate si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al vigente tasso legale su base mensile.
6. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di L. 1.000.000, dovrà richiedere adeguata garanzia fideiussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.

ART. 26

EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.



COMUNE DI BACENO

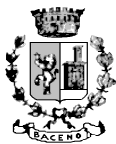
PROVINCIA del VERBANO CUSIO OSSOLA

Allegato alla delibera C.C. n. 78 del 09/12/1999

ART. 27

RIDUZIONE DELLA SANZIONE

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge .
2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione.
Di detta possibilità di riduzione, viene reso edotto il contribuente apponendo la relativa avvertenza in calce agli avvisi di accertamento.
3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del Comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.
4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, incompleta ecc. risposta a richieste formulate dall'ufficio sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.



COMUNE DI BACENO

PROVINCIA del VERBANO CUSIO OSSOLA

Allegato alla delibera C.C. n. 78 del 09/12/1999

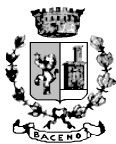
TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 28 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge.

ART. 29 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2000.
2. È abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.



COMUNE DI BACENO

PROVINCIA del VERBANO CUSIO OSSOLA

Allegato alla delibera C.C. n. 78 del 09/12/1999

INDICE GENERALE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 - Limiti alla potestà regolamentare

TITOLO II ENTRATE COMUNALI

- Art. 3 - Individuazione delle entrate
- Art. 4 - Regolamenti per tipologie di entrate
- Art. 5 - Tariffe e prezzi
- Art. 6 - Forme di gestione delle entrate
- Art. 7 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

TITOLO III GESTIONE DELLE ENTRATE

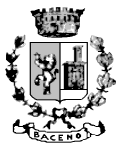
- Art. 8 - Titolari delle entrate
- Art. 9 - Ambito di verifica e controllo
- Art. 10 - Poteri ispettivi
- Art. 11 - Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria
- Art. 12 – Sanzioni

TITOLO IV ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE

- Art. 13 - Riscossione
- Art. 14 - Rateizzazioni
- Art. 15 - Formazione dei ruoli

TITOLO V ATTIVITÀ CONTENZIOSA E STRUMENTI DEFLATIVI

- Art. 16 - Tutela giudiziaria
- Art. 17 - Autotutela



COMUNE DI BACENO

PROVINCIA del VERBANO CUSIO OSSOLA

Allegato alla delibera C.C. n. 78 del 09/12/1999

TITOLO VI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

- Art. 18 - Principi generali
- Art. 19 - Ambito di applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione
- Art. 20 - Competenza
- Art. 21 - Avvio del procedimento
- Art. 22 - Procedimento di iniziativa dell'ufficio
- Art. 23 - Procedimento ad iniziativa del contribuente
- Art. 24 - Atto di accertamento con adesione
- Art. 25 - Perfezionamento della definizione
- Art. 26 - Effetti della definizione
- Art. 27 - Riduzione della sanzione

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 28 - Disposizioni finali
- Art. 29 - Disposizioni transitorie